



Comune di Colzate
PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO PER UTILIZZO PALESTRA COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 27.02.2020

Art. 1

La palestra Comunale di Colzate e le rispettive attrezzature in essa contenute sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico.

Art. 2

L'impianto sportivo Comunale è dato in uso per tutte le iniziative che non abbiano fine di lucro, alle Associazioni, Enti, Società Sportive, Formative, Ricreative e amatoriali compatibili con la struttura dell'impianto. Precedenza assoluta, è comunque concessa all'attività scolastica.

Nel caso di più richieste contemporanee avranno la precedenza le iniziative promosse da:

COMUNE DI COLZATE, GRUPPO SPORTIVO COLZATESE, ENTI, PARROCCHIA E ASSOCIAZIONI DIVERSE OPERANTI NEL COMUNE

Art. 3

L'uso dell'impianto è vincolato all'identificazione del responsabile dello svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata richiesta.

Art. 4

Le domande di utilizzo dell'impianto devono essere presentate almeno 10 GIORNI prima del previsto utilizzo, con apposito modulo predisposto dal Comune. Dette richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con le disponibilità della struttura e programmi già concordati.

Art. 5

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare l'uso dell'impianto, di sospenderlo temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione, nei casi in cui si rendesse necessario, a suo insindacabile giudizio, per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive dell'impianto.

Art. 6

Per l'uso dell'impianto è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento della tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. Detta tariffa deve essere versata anticipatamente mediante bonifico d'ordine o a mezzo CCP messo a disposizione dal Comune.

In caso di utilizzo continuativo il pagamento dovrà avvenire semestralmente secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico. Il mancato pagamento della tariffa entro i termini indicati comporta la decadenza permanente del diritto all'utilizzo dell'impianto, anche in caso di successive richieste d'uso.

Per gli eventi periodici a lungo termine e per eventi extra sportivi, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, sarà inoltre richiesto il deposito di una cauzione, secondo le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

L'uso gratuito dell'impianto è riservato alle attività che hanno ottenuto il patrocinio dal Comune con apposita deliberazione di Giunta comunale.

Art.7

Il mancato utilizzo dell'impianto per cause dipendenti da chi ha prenotato lo stesso, non darà diritto a nessun rimborso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 5.

Art. 8

E' tassativamente vietato:

- Rimuovere gli ausili di sicurezza e le barriere di protezione presenti nella struttura;
- Ostacolare con oggetti o attrezzature i percorsi di fuga e le uscite di sicurezza segnalati;
- Introdurre nella struttura attrezzi sportivi o per altre attività sprovvisti delle prescritte certificazioni di sicurezza;

Art. 9

Il responsabile dello svolgimento dell'attività si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Colzate da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero derivare a persone o cose, compresi gli atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico, dall'uso dell'impianto sportivo e degli spazi accessori, sollevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque o da chiunque promuoversi in relazione all'uso dell'impianto e degli spazi accessori.

Art. 10

Il responsabile dello svolgimento dell'attività è direttamente responsabile di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi dell'impianto. L'Amministrazione Comunale richiederà al responsabile la rifusione dei danni arrecati, anche nel caso gli stessi siano stati cagionati da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

Art. 11

Gli utenti dell'impianto sono tenuti a osservare la massima correttezza nell'uso della struttura, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare calzature idonee compatibili e pulite. Non potranno essere svolte attività diverse da quelle dichiarate con la prenotazione.

Art. 12

L'impianto sportivo potrà ospitare anche manifestazioni e spettacoli non di carattere sportivo, in seguito a accordi con la Amministrazione Comunale. L'autorizzazione verrà rilasciata con apposito provvedimento subordinato alla disponibilità dei locali.

Per ogni attività EXTRA SPORTIVA sarà obbligatorio provvedere alla COPERTURA TOTALE PROTETTIVA dell'area di gioco, mediante apposito materiale fornito dall'Amministrazione Comunale e disponibile presso l'impianto.

Prima di ogni evento verrà controllato il posizionamento di detta copertura protettiva.

Al termine dell'evento sarà cura degli organizzatori provvedere alla pulizia, alla rimozione e alla sistemazione della stessa.

Art.13

Nell'impianto sportivo è presente, come da normative vigenti, un dispositivo salvavita (DAE SEMIAUTOMATICO).

Sarà obbligatorio comunicare in fase di prenotazione almeno due persone abilitate all'uso dello stesso.

Art.14

Possono accedere agli impianti sportivi ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano perfezionato la prenotazione di cui all'articolo 4 e seguenti. Indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli, non viene consentito l'ingresso all'impianto a:

- a) Agli atleti o iscritti a enti non accompagnati da un dirigente o allenatore responsabile;
- b) Agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante dell'istituto appositamente incaricato dal preside o direttore.

Il dirigente, l'allenatore o l'insegnante, alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti all'impianto, è direttamente responsabile della disciplina e del buon comportamento degli atleti stessi, del rispetto dell'orario e quindi responsabile delle attrezzature, arredi e servizi.

Art.15

L'impianto sportivo potrà essere utilizzato anche per lo svolgimento di gare e tornei amatoriali, anche autorizzate da federazioni a carattere nazionale.

L'ingresso agli spogliatoi e campo da gioco durante lo svolgimento delle manifestazioni e delle normale attività di preparazione è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

Art. 16

L'Amministrazione si riserva il diritto di inibire l'accesso all'impianto o di allontanare chiunque non rispetti le norme contemplate nel presente regolamento, tenga contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 17

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società di appartenenza, non possono essere depositati o comunque lasciati anche provvisoriamente nei locali dell'impianto sportivo, al di fuori degli orari prenotati per la propria attività.

Pertanto fatta eccezione per i casi in cui viene rilasciata apposita autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti, al termine di ogni allenamento o manifestazione.

Art. 18

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ma ritenuto utile al miglior funzionamento dell'impianto, l'Amministrazione Comunale può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie ogni volta che ciò sia ritenuto necessario e opportuno.

Art. 19

Gli assegnatari dell'impianto, sia esso utilizzato per attività sportive o ricreative, non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del regolamento.

Art. 20

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamato alla normativa vigente.